

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Iper ammortamento confermato anche per il biennio 2019-2020***

di Sandro Cerato

Il disegno di Legge di Bilancio 2019 conferma la possibilità di fruire delle **agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi** anche per quelli eseguiti nel periodo d'imposta 2019, nonché per quelli effettuati nel 2020, ma in tale ultimo caso è previsto che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un **acconto** almeno pari al 20% e vi sia la conferma dell'ordine.

Vediamo di riepilogare le caratteristiche della riproposizione dell'agevolazione, precisando che nel corso dell'**iter parlamentare di approvazione della Legge** potranno essere apportate delle modifiche anche significative.

In primo luogo, **non cambia l'ambito oggettivo dell'agevolazione**, che riguarda i beni materiali strumentali nuovi aventi i requisiti "**Industria 4.0**" di cui all'allegato "A" della **L. 232/2016** destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Come già anticipato, la **proroga dell'agevolazione** opera per i seguenti periodi d'imposta:

- per gli **investimenti effettuati nel 2019** sarà sufficiente verificare i requisiti della competenza di cui all'[articolo 109 Tuir](#) (consegna o spedizione), fermo restando che l'inizio dell'agevolazione richiede l'**entrata in funzione** del bene e l'interconnessione dello stesso;
- per gli **investimenti effettuati nel 2020** (consegnati o spediti in tale anno) è invece necessario altresì che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un **acconto almeno pari al 20%** e vi sia la conferma dell'ordine.

Novità sono invece previste in merito alla **misura dell'agevolazione, poiché viene stabilita una "scaletta" inversamente proporzionale al quantum di investimenti effettuati**. In particolare:

- si conferma la misura della **maggiorazione del 150%** del costo di acquisizione per gli investimenti fino ad un importo di euro 2,5 milioni (tale misura dovrebbe intendersi per ciascun periodo d'imposta anche se la norma non lo precisa);
- la **maggiorazione è ridotta al 100% del costo di acquisizione** per gli investimenti eccedenti l'importo di euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni;
- la **maggiorazione è ridotta al 50% del costo di acquisizione** per gli investimenti eccedenti l'importo di euro 10 milioni e fino ad euro 20 milioni;
- la **maggiorazione non spetta** per gli investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

È poi stabilito che *"la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*. Tale ultima disposizione contiene la **proroga** disposta con la **Legge di Bilancio 2018** per gli investimenti eseguiti nel 2018 e nel 2019, ragion per cui non appare del tutto chiaro l'intento del legislatore, anche se parrebbe doversi intendere che le **limitazioni percentuali** descritte in precedenza non si rendono applicabili per le imprese che eseguono gli investimenti applicando le **"vecchie" regole**.

Pertanto, per coloro che abbiano eseguito **investimenti nel 2019**, ma entro il 31 dicembre abbiano pagato l'**acconto del 20%** e vi sia la conferma dell'ordine, la maggiorazione è in ogni caso pari al **150% del costo** degli investimenti a prescindere dall'entità degli stessi (quindi anche per importi eccedenti la soglia di euro 2,5 milioni).

In relazione agli altri aspetti, la norma dispone che **restano fermi gli obblighi di certificazione già previsti (autocertificazione o perizia** per gli investimenti eccedenti l'importo di 500.000 euro), nonché la **maggiorazione del 40%** per gli investimenti in **beni immateriali** che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato "B" della **L. 232/2016**.

Infine, **sono richiamate le disposizioni riguardanti gli investimenti sostitutivi** di cui all'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#) (che consentono alle imprese di continuare a fruire dell'iperammortamento in presenza di cessione del bene agevolato, a condizione che entro lo stesso periodo d'imposta effettuino un **investimento sostitutivo** con un bene avente le caratteristiche Industria 4.0), nonché quelle introdotte dal recente **D.L. 87/2018** (Decreto Dignità) che prevedono, in **caso di cessione o delocalizzazione all'estero del bene agevolato, il recupero delle quote già dedotte in precedenza** (applicabile solo per gli **investimenti eseguiti dopo il 14 luglio 2018** che non siano oggetto di investimento sostitutivo in base alle regole descritte in precedenza).



Seminario di specializzazione

**TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >